

Delibera n. 61/2024

Proposta di revisione dei diritti aeroportuali dell'aeroporto internazionale “Sandro Pertini” di Torino per il periodo tariffario 2024-2027. Conformità ai Modelli di regolazione approvati con delibera n. 38/2023.

L’Autorità, nella sua riunione del 15 maggio 2024

- VISTO** l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);
- VISTA** la direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali;
- VISTI** gli articoli da 71 a 82 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, di recepimento della citata direttiva 2009/12/CE;
- VISTO** il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, ed in particolare l’articolo 1, comma 11-bis;
- VISTA** la delibera n. 38/2023 del 9 marzo 2023, recante *“Conclusione del procedimento avviato con delibera n. 42/2022. Approvazione dei modelli di regolazione dei diritti aeroportuali”*, ed in particolare le misure 5 (Ambito di applicazione), 6 (Procedura di revisione dei diritti aeroportuali), 7 (Informativa da parte del gestore), 8 (Esito della consultazione) e 9 (Attività di vigilanza), dell’Allegato A, Modello A (di seguito: Modello), con la medesima delibera approvato;
- VISTA** la delibera n. 12/2020 del 30 gennaio 2020, recante *“Proposta di revisione dei diritti aeroportuali dell’Aeroporto internazionale “Sandro Pertini” di Torino – periodo tariffario 2020-2023. Conformità definitiva ai Modelli di regolazione approvati con delibera n. 92/2017”*;
- VISTA** la nota assunta al prot. 45216/2023 del 19 settembre 2023, con cui l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile ha espresso parere favorevole sulla documentazione presentata dalla Società Azionaria Gestione Aeroporto Torino S.p.A. (di seguito: SAGAT), con riferimento al quadriennio 2024-2027, afferente alle previsioni di traffico, al Piano quadriennale degli interventi, al Piano della tutela ambientale, al Piano della qualità, nonché al Piano economico e finanziario;
- PRESO ATTO** che, nel corso dell’audizione annuale degli utenti tenutasi in data 25 ottobre 2023 (il cui verbale è stato trasmesso con nota del 13 dicembre 2023 - prot. ART 77819/2024), il gestore ha rappresentato all’utenza la necessità di mantenere in vigore i diritti aeroportuali definiti per il 2023 per il tempo strettamente necessario alla conclusione della revisione dei diritti aeroportuali per il periodo regolatorio 2024-2027;

RILEVATO	che, in considerazione del mancato avvio della procedura di consultazione relativa alla revisione dei diritti aeroportuali di cui al periodo 2024-2027, presso l'aeroporto internazionale "Sandro Pertini" di Torino, per l'annualità 2024, e comunque fino alla data di entrata in vigore del nuovo livello dei diritti aeroportuali, trova applicazione il livello dei diritti relativi all'annualità 2023;
VISTA	la nota del 28 dicembre 2023, assunta al prot. 84034/2023, integrata con le note di pari data, assunte ai prott. 84036/2023, 84046/2023, 84049/2023 e 84122/2023, con cui SAGAT, affidataria in concessione della gestione dell'aeroporto internazionale "Sandro Pertini" di Torino, ha notificato all'Autorità l'avvio, in data 23 febbraio 2024, della procedura di consultazione degli utenti, avente ad oggetto la proposta di aggiornamento del livello dei diritti aeroportuali per il periodo tariffario 2024-2027, in applicazione del Modello;
VISTA	la documentazione integrativa trasmessa da SAGAT con la nota del 29 gennaio 2024, assunta al prot. 12095/2024, e con nota del 7 febbraio 2024, assunta al prot. 15526/2024, in riscontro alle note di richiesta di chiarimenti e integrazioni inviate dagli Uffici dell'Autorità rispettivamente in data 17 gennaio 2024 (prot. 7771/2024) e in data 30 gennaio 2024 (prot. 12493/2024);
VISTA	in particolare la documentazione, in lingua italiana ed inglese, che SAGAT ha trasmesso all'Autorità e presentato alla propria utenza aeroportuale, ai fini della consultazione in merito ai contenuti della suddetta proposta;
VISTA	la delibera n. 23/2024 del 22 febbraio 2024, recante <i>"Proposta di revisione dei diritti aeroportuali dell'aeroporto internazionale "Sandro Pertini" di Torino per il periodo tariffario 2024-2027. Avvio procedimento di verifica della conformità ai Modelli di regolazione approvati con delibera n. 38/2023"</i> ;
VISTA	la nota del 2 aprile 2024, assunta al prot. 32904/2024, con cui SAGAT ha provveduto alla formale trasmissione all'Autorità del verbale dell'audizione degli utenti del 25 marzo 2024 e della proposta definitiva di modifica dei diritti aeroportuali, comunicando la chiusura della procedura di consultazione degli utenti avente ad oggetto la proposta di aggiornamento del livello dei diritti aeroportuali per il periodo tariffario 2024-2027, con il raggiungimento del parere favorevole degli utenti;
CONSIDERATO	che l'istruttoria svolta dai competenti Uffici ha previsto, tra l'altro:
	<ul style="list-style-type: none">- la valutazione della documentazione prodotta da SAGAT, al fine di verificarne la coerenza con il Modello;- la trasmissione alla società SAGAT, con nota prot. 39310/2024 del 15 aprile 2024, di una richiesta di chiarimenti e integrazioni documentali riguardo ad una serie di problematiche di carattere tecnico-economico rilevate nella proposta tariffaria pervenuta;- la valutazione della documentazione conseguentemente trasmessa da SAGAT con nota del 22 aprile 2024 assunta al prot. 41912/2024, recante le integrazioni ed i chiarimenti richiesti dagli Uffici;
CONSIDERATO	che, al fine del rilascio della conformità definitiva, risulta necessario che SAGAT provveda all'elaborazione di una proposta tariffaria emendata in considerazione dei seguenti aspetti, emersi dall'istruttoria svolta:

- a) ai sensi, della Misura 27.5, punto 4, del Modello, le componenti economiche e patrimoniali generali ascrivibili al complesso delle attività del concessionario sono allocate alle attività di cui alla Misura 27.4, in proporzione ai costi attribuiti a ciascuna attività sulla base del punto 1, lettere a) e b);
- b) ai sensi della Misura 10.2, punto 4, del Modello, il capitale investito netto, individuato all'Anno base di ciascun periodo tariffario per i corrispettivi regolati, è costituito dalle voci che seguono: a) immobilizzazioni materiali ed immateriali, b) saldo tra i crediti verso clienti ed i debiti verso fornitori, c) lavorazioni in corso all'Anno base; inoltre, ai sensi della Misura, 10.9, punto 14, all'Anno base di ciascun periodo tariffario, i costi degli investimenti, previsti nel Piano degli interventi, sostenuti nel corso del periodo tariffario immediatamente precedente, restano contabilizzati nell'annualità successiva con le modalità di cui alla Misura 10.7.1, punto 2;
- c) ai sensi della Misura 27.3, punto 1, lettera a), del Modello, l'ammissibilità ai fini regolatori dei costi operativi e di capitale, è subordinata al rispetto, altresì, del principio di pertinenza;
- d) ai sensi della Misura 10.9, punto 12, del Modello, il conguaglio, scaturente dalla differenza tra la tariffa che incorpora le componenti tariffarie k e v a valore consuntivo, e la tariffa che incorpora le componenti tariffarie k e v a valore preconsuntivato, è contabilizzato e recuperato in tariffa a valere sul parametro v dell'annualità successiva, maggiorato degli interessi calcolati in applicazione del tasso di remunerazione nominale di cui alla Misura 10.5 del Modello;
- e) ai sensi della Misura 9.1, punto 2, del Modello, i diritti aeroportuali devono tenere in considerazione, tra l'altro, il rispetto del principio di ragionevolezza e l'allocazione dei costi deve essere in linea con i criteri di cui alla Parte V e alla Misura 27 del Modello;
- f) ai sensi della Misura 10.6, punto 1, del Modello, l'Autorità, in casi eccezionali, può valutare l'applicazione temporanea di contenute misure incrementative del WACC, su specifica e motivata richiesta formulata dal gestore aeroportuale previo assenso del concedente, per investimenti correlati, nell'ambito di una crescita bilanciata della capacità aeroportuale, anche all'innovazione tecnologica, alla sicurezza dello scalo ed alla qualità dei servizi, ai sensi dell'articolo 71, comma 3, del d.l. 1/2012, nonché ad aspetti di tutela ambientale ed alla riduzione di esternalità negative; inoltre, ai sensi della Misura 10.6, punto 4, del Modello, qualora il gestore intenda rivolgere istanza all'Autorità al fine di ottenere misure incrementative del WACC per uno specifico investimento, lo stesso è tenuto a dimostrare che l'investimento medesimo soddisfi almeno le seguenti condizioni: a) presentare elevati fattori di rischio, anche in correlazione all'innovatività dei processi e dei servizi; b) non essere correlato ad obblighi di legge; c) rispondere a criteri di addizionalità rispetto agli interventi strettamente necessari per assicurare, in coerenza con le direttive ENAC, lo sviluppo e il mantenimento delle infrastrutture e adeguati livelli di sicurezza e di servizio;
- g) ai sensi della Misura 10.1, punto 1, del Modello, qualora l'Anno base non dovesse risultare rappresentativo della gestione ordinaria aeroportuale, ai fini della dinamica dei costi operativi e della determinazione delle componenti tariffarie k

e v, in caso di dichiarazione di stato d'emergenza da parte delle Autorità competenti, il gestore prende a riferimento come Anno base l'esercizio precedente a quello dell'annualità caratterizzata dallo stato d'emergenza;

- h) ai sensi della Misura 10.11.2, punto 4, del Modello, gli indicatori, i pesi opportunamente associati a ciascuno di essi, nonché i valori obiettivo assunti per il periodo tariffario, sono definiti in funzione delle effettive esigenze di miglioramento dei servizi da erogare;
- i) ai sensi della Misura 10.11.3, punti 1 e 2, del Modello:
 - i.1) gli indicatori di tutela ambientale oggetto di monitoraggio rappresentano l'impegno del gestore a migliorare, di anno in anno, l'impatto sull'ambiente delle infrastrutture aeroportuali in concessione;
 - i.2) gli indicatori di tutela ambientale sono di norma individuati dal gestore, d'intesa con ENAC, fra quelli riportati nel documento emesso dallo stesso Ente;

RITENUTO

che, ai sensi della Misura 27.3. del Modello, avuto particolare riguardo alla disaggregazione degli investimenti ricompresi nei *cluster* 7.2.4 e 7.6.1 di cui al citato Piano quadriennale degli interventi, l'ammissibilità ai fini regolatori dei costi operativi e di capitale deve essere subordinata al rispetto di diversi criteri generali, tra cui quello di pertinenza;

RITENUTO

che, ai sensi della misura 28, punto 4, lettera a), punto (iii), del Modello, nonché, in generale, per il rispetto del principio di trasparenza, il gestore è tenuto a mettere a disposizione dell'utenza aeroportuale l'ammontare complessivo delle incentivazioni che intende erogare con riferimento al periodo regolatorio 2024-2027;

RITENUTO

che, pur essendovi stato, nel corso dell'annualità 2022, un periodo caratterizzato dal perdurare della dichiarazione dello stato di emergenza per la pandemia da COVID-19 limitato ai primi tre mesi dell'anno, non sussistano elementi oggettivi sufficienti a dimostrare che tale annualità non possa in alcun modo essere presa a riferimento come anno base in quanto non rappresentativa della gestione ordinaria aeroportuale, militando gli indicatori annuali complessivamente considerati, afferenti al traffico e ai costi ammissibili, in senso opposto a quanto argomentato dal gestore;

RITENUTO

tuttavia, ragionevole prevedere per il gestore la facoltà di normalizzare, sia in termini di costi operativi che in termini di traffico, l'anno base 2022, per tener conto dell'incidenza, nei citati primi tre mesi di tale annualità, dello stato di emergenza per la pandemia da COVID-19;

CONSIDERATO

pertanto che, venga meno il presupposto per l'applicazione di quanto previsto dalla Misura 10.1.5, punto 6, del Modello, e che l'applicazione del meccanismo di *profit sharing* avrà impatto sul periodo regolatorio successivo al periodo 2024-2027;

RITENUTO

conseguentemente opportuno che, ai sensi della Misura 10.1.5, punto 1, del Modello, tenuto conto dei principi di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, il gestore debba concordare con l'utenza il parametro Z% relativo all'applicazione del citato meccanismo di *profit sharing* in occasione della prima audizione annuale condotta ai sensi della Misura 8.2 del Modello;

RITENUTO	pertanto che la conformità della proposta definitiva di revisione dei diritti aeroportuali presentata da SAGAT, valutata rispetto al Modello, risulti condizionata all'applicazione di correttivi in relazione ai rilevati profili;
VISTA	la relazione istruttoria, prodotta dagli Uffici ed acquisita agli atti del procedimento; su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. la conformità della proposta definitiva di revisione dei diritti aeroportuali per il periodo tariffario 2024-2027, presentata a seguito della consultazione degli utenti dalla società SAGAT, affidataria in concessione della gestione dell'aeroporto internazionale "Sandro Pertini" di Torino, e allegata alla presente come parte integrante e sostanziale (allegato A), valutata rispetto al pertinente Modello tariffario di riferimento approvato con delibera n. 38/2023 del 9 marzo 2023 (di seguito: Modello), è condizionata all'applicazione dei seguenti correttivi:
 - a) ai sensi, della Misura 27.5, punto 4, del Modello, le componenti economiche e patrimoniali generali ascrivibili al complesso delle attività del concessionario devono essere allocate alle attività di cui alla Misura 27.4, in proporzione ai costi attribuiti a ciascuna attività sulla base del punto 1, lettere a) e b);
 - b) all'Anno base di ciascun periodo tariffario, i costi degli investimenti, previsti nel Piano degli interventi, sostenuti nel corso del periodo tariffario immediatamente precedente, restano contabilizzati nell'annualità successiva;
 - c) i costi degli asset denominati "*innovativo apparato radiogeno che consente la scansione in tre dimensioni del contenuto del bagaglio a mano, per i passeggeri che utilizzano il varco veloce*", "*nuovi percorsi passeggeri e riposizionamento controlli radiogeni 10,93*" e "*studi e master plan*", devono essere allocati nel rispetto del principio di pertinenza;
 - d) il conguaglio, scaturente dalla differenza tra la tariffa che incorpora le componenti tariffarie k e v a valore consuntivo, e la tariffa che incorpora le componenti tariffarie k e v a valore preconsuntivo, deve essere contabilizzato e recuperato in tariffa a valere sul parametro v dell'annualità successiva, maggiorato degli interessi calcolati in applicazione del tasso di remunerazione nominale utilizzato per la proposta tariffaria afferente al periodo regolatorio 2024-2027;
 - e) nel rispetto del principio di ragionevolezza e allocazione dei costi, il credito d'imposta relativo al sostentamento delle spese di sanificazione relative all'annualità 2021 deve essere scomputato dai costi ammissibili per il periodo 2020-2023;
 - f) la remunerazione del capitale investito netto deve essere calcolata scomputando i rendimenti incrementali del WACC per i seguenti investimenti: "*intervento 2.1.2 ampliamento aree di imbarco e controllo passaporti nord*", "*intervento 4.2.1: impianti fotovoltaici in copertura e a terra*", "*intervento 4.3: conversione Mt aeroportuale a 15 kv con riqualifica cabina elettrica mt aepax e adeguamento reti impiantistiche mt*", "*intervento 12.2.2: mezzi speciali aeroportuali elettrici e infrastrutture di ricarica*";
 - g) la dinamica dei costi operativi deve essere elaborata a partire dai costi ammessi all'Anno base definito come l'ultimo esercizio per il quale sia disponibile un bilancio approvato nelle forme prescritte e certificato da società di revisione contabile, sulla cui base il gestore aeroportuale sia in grado di predisporre i dati della Contabilità analitica certificata, tenendo conto, ove ritenuto opportuno dal gestore, delle rettifiche alla predetta Contabilità valutate necessarie, da certificare a

cura di società di revisione contabile, nonché ai volumi di traffico da prendere a riferimento per tale annualità;

- h) i valori obiettivo assunti per l'anno ponte e per il periodo tariffario, relativi agli indicatori del piano della qualità denominati "*Bagagli disguidati per malfunzionamento BHS*" e "*Grado di utilizzo degli Automated Border Control (e-Gates)*", devono essere definiti in funzione delle effettive esigenze di miglioramento dei servizi da erogare;
- i) con riferimento al piano della tutela ambientale:
 - i.1) i valori obiettivo assunti per il periodo tariffario, relativi all'indicatore denominato "*Produzione di energia elettrica tramite installazione di impianti fotovoltaici Installazione su coperture aepax*", devono essere definiti con la finalità di rappresentare l'impegno del gestore a migliorare, di anno in anno, l'impatto sull'ambiente delle infrastrutture aeroportuali in concessione;
 - i.2) gli indicatori, denominati "*Sistema di Gestione dell'Energia*" e "*Airport Carbon Accreditation*", devono essere esclusi dalla determinazione del parametro tariffario ε ;

2. si prescrive a SAGAT di:

- a) pubblicare sul proprio sito *web*, e contestualmente trasmettere agli utenti aeroportuali ed all'Autorità, la proposta tariffaria, corretta in conformità a quanto previsto al punto 1 e corredata di un documento esplicativo dei correttivi apportati e della necessaria documentazione di supporto, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente delibera;

3. si prescrive inoltre a SAGAT di:

- a) applicare, con entrata in vigore in data 1° giugno 2024, ed in via temporanea fino al 30 settembre 2024, il livello dei diritti emerso dalla fase di consultazione chiusa il 2 aprile 2024;
- b) ricalcolare il livello dei diritti per l'intero periodo tariffario, adottando i correttivi imposti dall'Autorità e conseguenti alla proposta emendata, elaborata in ottemperanza al punto 1, facendo subentrare detto nuovo livello a partire dal 1° ottobre 2024, con vigenza estesa al resto del periodo tariffario di cui trattasi;
- c) effettuare entro il 31 dicembre 2024 - come previsto dalla Misura 8.1.4, punto 6, del Modello - l'eventuale recupero tariffario nei confronti degli utenti aeroportuali (di segno positivo o negativo), conseguente all'applicazione dei correttivi imposti dall'Autorità al calcolo del livello dei diritti per il periodo intercorrente fra la loro entrata in vigore ed il 30 settembre 2024;
- d) fornire all'utenza dell'aeroporto, in occasione della prima audizione annuale condotta ai sensi della Misura 8.2 del Modello, e nell'ambito del Documento informativo annuale, oltre alle ordinarie comunicazioni, un'ampia e documentata informazione riguardo:
 - d.1) agli eventuali meccanismi di conguaglio che lo stesso deve proporre all'utenza in relazione al mantenimento dei diritti in vigore per il periodo che intercorre tra il 1° gennaio 2024 e il 30 maggio 2024;
 - d.2) alla stima dell'ammontare complessivo dei contributi, sussidi o qualsiasi altra forma di emolumento o vantaggio economico connessi a ciascuna incentivazione;
 - d.3) al parametro Z% relativo all'applicazione del meccanismo di *profit sharing*, per la determinazione del quale dovrà esser raggiunto un accordo con l'utenza;
 - d.4) alla proposta tariffaria emendata, con aggiornamento del livello dei diritti ai correttivi imposti dall'Autorità, e con entrata in vigore a partire dal 1° ottobre 2024;
 - d.5) alla modalità di recupero tariffario nei confronti degli utenti aeroportuali (di segno positivo o negativo) che il gestore adotterà in ragione dell'applicazione, al calcolo del livello dei diritti per

il periodo intercorrente fra la data di effettiva entrata in vigore ed il 30 settembre 2024, dei correttivi imposti dall'Autorità;

- e) fornire all'Autorità, per ogni anno ricompreso nel periodo regolatorio 2024-2027, nell'ambito delle informazioni di cui alla Misura 8.2.1, punto 2, del Modello, un'ampia e documentata informazione concernente il rispetto del principio di pertinenza, avuto particolare riguardo alla disaggregazione degli investimenti ricompresi nei *cluster* 7.2.4 e 7.6.1 di cui al Piano quadriennale degli interventi approvato da ENAC, ai fini dell'ammissibilità ai fini regolatori dei pertinenti costi di capitale;
- 4. l'inottemperanza a quanto disposto ai punti 1, 2 e 3 è sanzionabile da parte dell'Autorità ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera i), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Torino, 15 maggio 2024

Il Presidente
Nicola Zaccheo

*(documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005)*